

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 18/05/2021

FATTO

Il ricorrente, intestatario di un buono fruttifero postale ordinario di £ 5.000.000,00 (n. ***061), appartenente alla serie "Q/P", riferisce di avere riscosso il titolo in data 11.01.2018 per una somma complessiva di € 27.940,06, *"decisamente inferiore"* a quella calcolata secondo le condizioni riportate a tergo del buono (€ 71.646,57), *"sulle quali si fondava l'affidamento del sottoscrittore"*. Chiede, pertanto, il riconoscimento del *"residuo importo lordo di € 43.706,51"*. L'intermediario, costituitosi, eccepisce anzitutto l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che la fattispecie di cui si discute, relativa alla liquidazione di un buono fruttifero postale emesso nel 1987, esulerebbe dalla competenza temporale dell'Arbitro. Osserva al riguardo che, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi ABF, *"in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)"*. Aggiunge che non vale sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso del buono, atteso che l'elemento cui fare riferimento per delimitare la competenza temporale dell'Arbitro è sempre costituito dalle *"operazioni o comportamenti"* dell'intermediario *"e non, invece, [da]l momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato"*. Eccepisce, inoltre, l'incompetenza *ratione materiae*. Ritene che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche in materia di libretti di risparmio postale, non rientrino nell'ambito di applicazione oggettivo della cognizione dell'Arbitro Bancario Finanziario, trattandosi di prodotti finanziari emessi

dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Nel merito, afferma di avere utilizzato, per l'emissione del suddetto buono appartenente alla serie "Q", il modulo cartaceo della precedente serie "P" e di avere apposto, in conformità a quanto previsto dall' art. 5 del DM 1986, il timbro recante la "serie Q/P" sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione dei quattro tassi applicabili alla serie "P". Dichiara di avere correttamente offerto al titolare del buono esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di avere dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia che la soluzione "ibrida" proposta dal ricorrente, il quale pretenderebbe che il buono appartenga contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni, non è contemplata dalla disciplina normativa dei buoni postali, ponendosi perciò in violazione del principio secondo cui il rendimento dei buoni previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. Al riguardo cita Tribunale di Milano n. 10105 del 7 novembre 2019, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolverebbe pienamente alla funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la decisione n. 3963 del 2019. Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del suo comportamento, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come «*aberrante*» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «*venir calcolati con riferimento a due serie diverse*».

Ritiene inconferente il richiamo alla sentenza della Cassazione n. 13979 del 2007, avente a oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella di cui al presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione sul quale – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto alcun timbro. Rileva infine che la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sarebbe altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio. Chiede pertanto all'Arbitro, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, di rigettarlo.

Il ricorrente, in sede di repliche, contesta anzitutto le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario. In particolare, quanto all'incompetenza *ratione temporis*, richiama il consolidato orientamento dell'Arbitro secondo cui il limite temporale previsto dalle Disposizioni ABF non impedisce all'Arbitro di conoscere controversie che, pur ricollegandosi a contratti stipulati in epoca anteriore, siano tuttavia caratterizzate da una fase attuativa successiva al 01.01.2009. Con riguardo all'incompetenza per materia, rileva che la resistente rientra, in relazione all'attività di bancoposta, tra gli "intermediari" di cui alle Disposizioni ABF.

Nel merito, rappresenta che, diversamente da quanto dedotto dalla resistente, il buono fruttifero postale oggetto di ricorso è stato emesso su modulo della serie "O", sul retro del quale è stato apposto prima il timbro con i tassi della Serie P/O, "*molto evidenti*", e poi un timbro con i tassi della serie Q/P, "*illeggibile*". Pertanto, sostiene che i tassi da prendere in considerazione siano quelli della serie "P". Richiama, sul punto, l'orientamento dei Collegi secondo cui "*l'apposizione di un timbro illeggibile [...] è considerata equivalente alla sua mancanza, in quanto "non assolve alla funzione che gli è propria e, cioè, quella di produrre*

una variazione delle condizioni originarie che sia visibile sul documento che rappresenta il titolo di credito, anche in funzione di protezione dell'affidamento del suo prenditore".

Fa presente, in ogni caso, che entrambi i timbri apposti sul retro nulla prevedono dal 21° al 30° anno e *"ciò porta a dedurre che nulla fosse cambiato relativamente a questo periodo"*.

Afferma che laddove, come nel caso di specie, il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, dev'essere tutelato il legittimo affidamento del cliente sulla validità dei rendimenti riportati sul titolo. Cita a supporto la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5673 del 2013 e la sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007. Ritene, infine, inconferente il richiamo della resistente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3963 del 19, resa su buoni emessi prima del D.M. del 1986.

Tanto premesso, chiede che venga riconosciuto *"il rendimento stampato originariamente sul titolo e dal successivo timbro recante la serie "P/O" per il residuo importo lordo di € 50.175,26 previsto per l'anzidetta serie e riportante i rispettivi tassi 9% 11 % 13% 15%, visto che il timbro apposto riportante la serie "Q" risulta illeggibile"*. In subordine, richiede il rimborso del buono, *"relativamente al periodo dal 21 ° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso"*.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 1° al 30° anno, di un buono fruttifero postale della serie "Q", emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, rilasciato su un modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P".

In via preliminare, il Collegio rileva che non meritano di essere accolte le eccezioni di inammissibilità formulate da parte resistente. In particolare, l'intermediario eccepisce l'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, rilevando che i buoni oggetto di lite sarebbero stati sottoscritti prima del 2009, e per materia, data la natura di prodotto finanziario degli stessi. Sull'incompetenza temporale, richiama l'orientamento consolidato dell'Arbitro, che esclude la riferibilità delle contestazioni sui rendimenti dei buoni fruttiferi alla fase di formazione del consenso, negando pertanto che possano riguardare eventuali vizi genetici dei titoli. Secondo la posizione condivisa dai Collegi, infatti, dette contestazioni attengono all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui titoli e alla conseguente individuazione dei diritti del cliente in termini di rendimenti maturati (*ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 478 del 2014). È pertanto al momento di liquidazione del titolo che deve aversi riguardo al fine di stabilire la sussistenza della competenza dell'ABF.

Quanto alla supposta estraneità della controversia alla competenza per materia, il Collegio rileva che il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi è qualificabile in termine di deposito bancario e che il rilascio degli stessi rientra nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 DPR, 14 marzo 2001, n.144. Non v'è alcun dubbio, perciò, sulla esistenza della competenza per materia dell'Arbitro sotto il profilo sia soggettivo e sia oggettivo tenuto conto di quanto previsto dalle *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie"* (Cfr., decisione Collegio di Coordinamento n. 5673 del 2013).

Nel merito, osserva in via generale che il contenzioso relativo al rendimento dei buoni fruttiferi è anzitutto incentrato sulla opponibilità al titolare del buono della modifica dei tassi, diversi da quelli riportati sul titolo. La disciplina di riferimento è contenuta in fonti di rango primario e subprimario, le quali rispettivamente legittimano e contengono la modificazione dei tassi di interesse applicabili anche in corso di rapporto: segnatamente, l'art. 172 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di

bancoposta e di telecomunicazioni), il quale prevedeva che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro del Tesoro potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie, e i successivi decreti del Ministro del Tesoro che, istituendo nuove serie, hanno esteso i tassi per esse previsti anche alle precedenti, pure se peggiorativi per il titolare del buono rispetto alle condizioni originariamente pattuite.

Invero, non si dubita della legittimità in astratto della modificazione in *peius* dei tassi, anche in corso di rapporto, introdotte a opera del sopraggiunto decreto del Ministro del Tesoro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità di dette modificazioni *“deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto”* (cfr. Cass., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979). Parimenti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, non andrebbe censurata la condotta dell'intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che *“la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato”* (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013).

Con riferimento al buono sottoscritto dal ricorrente, non si è di fronte tuttavia a una ipotesi di modificazione dei tassi in corso di rapporto, bensì a una ipotesi di utilizzo da parte dell'intermediario di moduli appartenenti a una precedente serie, rinominati per mezzo di una nuova timbratura. In questi casi, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, deve riconoscersi la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli, purché risultino apposte, sia sul fronte che sul retro, le informazioni della nuova serie di appartenenza anche se rilasciate dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione (cfr., Collegio Roma, decisione n. 12038 del 2018 e Collegio Milano, decisione n. 14992 del 2018). Ciò, in conformità a quanto previsto dai decreti ministeriali modificativi dei rendimenti dei buoni fruttiferi e istitutivi di nuove serie.

Con specifico riguardo al buono di cui è titolare il ricorrente, rilasciato su modulo cartaceo della serie “O”, rinominata “P” e infine timbrata “Q/P” i decreti di riferimento sono il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, che prevede all'art. 5 che *“sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi”*, e il D.M. 13 giugno 1986, il cui art. 5 stabilisce che *“sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Tanto premesso, il Collegio reputa che per i primi venti anni di vita del buono l'operato dell'intermediario sia immune da censure, avendo egli correttamente apposto il timbro riportante i tassi di rendimento della serie “P/O” e quello riportante i tassi di rendimento della serie “Q”. Né reputa che osti a tale conclusione la circostanza che il timbro riportante i rendimenti della serie Q siano scarsamente leggibili. La sua stessa presenza, infatti, esclude di per sé la maturazione di un legittimo affidamento da parte del cliente in ordine alla maturazione dei rendimenti previsti in origine.

Osserva, inoltre, che la timbratura apposta nulla dispone sui rendimenti dovuti per gli ultimi 10 anni di vita del buono. In questo caso, secondo l'orientamento dell'Arbitro, le condizioni di rimborso di nuova introduzione non sono opponibili al cliente, atteso che la circostanza che il timbro apposto sul buono è indicante i nuovi rendimenti introdotti riguardi esclusivamente i suoi primi venti anni di vita è idonea a ingenerare nel medesimo cliente il legittimo affidamento in ordine alla applicabilità, per i 10 anni successivi, dei tassi più favorevoli riportati sul buono medesimo, con conseguente disapplicazione dei tassi legali (Coll. Bari, decisione n. 1063 del 2019; Coll. Milano, decisione n. 2058 del 2019). Tale posizione è stata di recente ribadita dal Collegio di Coordinamento, il quale, nel sottolineare che la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 3963 del 2019, *“lungi dall’operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l’impostazione”* con riferimento ai buoni sottoscritti dai clienti prima della modifica dei tassi a opera dei decreti ministeriali, osserva che, per quelli emessi successivamente, la stessa imposizione dell’obbligo in capo agli intermediari di apporre su vecchi moduli le timbrature dei nuovi tassi testimonia di *“come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale”*. In questa prospettiva, pertanto, *“diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell’investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l’ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo ibrido”* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020).

In linea con l'orientamento dell'Arbitro, dunque, questo Collegio reputa che le richieste del ricorrente meritino di essere parzialmente accolte e che lo stesso abbia diritto a vedersi riconoscere la differenza tra quanto già riscosso e quanto gli sarebbe spettato ove, per il terzo decennio successivo all'emissione, fossero stati applicati i tassi in origine previsti dai titoli. (Cfr., Coll. Bari, decisione n. 3232 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 2571 del 2018; Coll. Roma, decisione n. 8791 del 2017). La quantificazione del dovuto è rimessa all'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 13831 del 01 giugno 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS